

TAR valle d'Aosta - Sentenza 14/01/2010 n. 6
d.lgs 163/06 Articoli 37, 75 - Codici 37.1, 75.1

Nel caso di partecipazione di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ad una gara di appalto, la polizza fideiussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata non solo alla società capogruppo, ma anche alle mandanti che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, ciò al fine di evitare il configurarsi di una carenza di garanzia per la stazione appaltante con riferimento a quei casi in cui l'inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata ma dalle mandanti (Consiglio Stato ad. plen., 4 ottobre 2005, n. 8; Consiglio Stato, sez. VI, 23 luglio 2009, n. 4648; id. sez. V, 21 aprile 2009, n. 2400; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 14 aprile 2009, n. 740).